



COMUNE DI TREVIGNANO

Provincia di Treviso

Piazza Municipio, 6 – 31040 - Trevignano
C. F. 83001370267 – P. I.V.A. 00573020260
www.comune.trevignano.tv.it

Trevignano, 15 maggio 2015

INFORMATIVA I.M.U. 2015

A) SI PAGA PER:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE	CODICI VERSAMENTO
Abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli) e le relative pertinenze (con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7);	0,40% detrazione pari a 200,00 euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;	3912
per le 2^a case, comprese quelle concesse gratuitamente a parenti;	0,98%	3918
2^a pertinenze dell'abitazione principale, C/2, C/6 e C/7 * vedi nota retro;	0,98%	3918
Terreni agricoli;	0,76%	3914
Aree fabbricabili;	0,98%	3916
Per tutti gli altri fabbricati (ad ex: laboratori, uffici, ecc.) esclusi quelli indicati al successivo punto B;	0,98%	3918
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (edifici industriali, commerciali, ecc.).	0,76% quota spettante allo Stato 0,22% quota spettante al Comune	3925 3930

VERSAMENTI

“codice ente”: L402 Comune di Trevignano

ACCONTO: 16 GIUGNO 2015

SALDO: 16 DICEMBRE 2015

E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 GIUGNO

CALCOLO DELL'IMPOSTA

E' importante ricordare che l'I.M.U. è in auto liquidazione, per cui il Comune non invierà d'ufficio nessun conteggio, il contribuente potrà rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale (CAAF), patronati, associazioni di categoria, professionisti. Qualora il contribuente volesse provvedervi autonomamente, è attivo nel sito del comune di Trevignano www.comune.trevignano.tv.it il “Calcolo I.M.U anno 2015 on-line”. Tale servizio sarà gratuito e consentirà al cittadino di calcolare l'imposta e di scaricare e stampare il modello F24.

DOVE SI PAGA

Il versamento dell'imposta con il modello F24 non prevede l'applicazione di commissioni e può avvenire presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato.

B) NON SI PAGA PER:

– **l'abitazione principale** (cioè l'immobile dove si risiede abitualmente) **rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, per gli immobili ad essa equiparati** (cioè l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) ed alle **pertinenze delle stesse**, cioè le unità immobiliari che sono al servizio della precedente (ad esempio garage, tettoie etc.) **esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2** (depositi, cantine e simili), **C/6** (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (tettoie soffitte e simili).

* **Attenzione che è ammessa UNA SOLA pertinenza per ogni categoria**, ad esempio per due garage (C/6), solo uno può essere considerato pertinenza dell'abitazione principale. Pertanto, nel caso di più pertinenze rientranti nella stessa categoria, dovrà corrispondere l' I.M.U. come altri fabbricati;

– **le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

– **i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;**

– **la casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

– **all'unico immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;**

– **i fabbricati rurali ad uso strumentale;**

– **i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e **non siano in ogni caso locati;**

– **i fabbricati destinati alla ricerca scientifica;**

– **i fabbricati rientranti nelle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), g) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504** (fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; fabbricati con destinazione ad usi culturali; fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; omissis...);

L'informativa I.M.U. non è da ritenersi esaustiva, in quanto sono stati riportati i riferimenti generali dell'imposta.

T.A.S.I. 2015

PER I SOLI TITOLARI DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA IVI RESIDENTI

L'ufficio tributi anche quest'anno, in occasione delle prossime scadenze per il versamento del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) **previste per il 16 giugno e 16 dicembre p.v.**, invierà ai contribuenti **titolari di abitazioni principali/pertinenze, ivi residenti**, il modello per il pagamento F24 precompilato per la rata di acconto e per la rata di saldo, con l'allegata situazione patrimoniale.

Nell'eventualità detto conteggio non fosse corretto o non fosse pervenuto entro la data del 06/06/2015, si prega di contattare l'ufficio tributi.

Per ulteriori approfondimenti chiamare lo **0423/672834** dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30 e il martedì dalle 15.00 alle 18.00 o visitando il sito www.comune.trevignano.tv.it alla sezione I.U.C. Orario di ricevimento: martedì 15.00 – 18.00 giovedì 9.00 – 13.00 sabato 9.00 – 12.30 su appuntamento.